


**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**




ECOLOGICA

PARTE SPECIALE “I”
REATI AMBIENTALI

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

INDICE PARTE SPECIALE I

1. I "reati ambientali" di cui all'art. 25- <i>undecies</i> , D.lgs. n. 231/2001.....	2
2. I destinatari della parte speciale	31
3. Obiettivo e funzione della parte speciale	31
4. Il Sistema di Gestione Ambientale e la Politica dell'Ambiente.....	32
4.1 Il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001.....	31
4.2 La Politica dell'Ambiente.....	34
5. Le potenziali aree a rischio.....	35
6. La politica e la struttura organizzativa di Ecologica.....	37
7. Principi generali e regole di comportamento.....	38
8. Mappatura.....	41
9. I protocolli a presidio dei processi sensibili	42
10. Gestione rifiuti.....	47
10.1 Campo di applicazione.....	47
10.2 Sigle e definizioni.....	47
10.3 Responsabilità.....	49
10.4 Azioni e metodi.....	50
10.5 Classificazione.....	51
10.6 Deposito temporaneo.....	51
10.7 Produzione.....	53
10.8 Trasporto.....	54
10.9 Intermediazione.....	56
11 Modalità di tenuta dei documenti di tracciabilità dei rifiuti	57
11.1 Registri C/S rifiuti.....	57
11.2 FIR.....	58
11.3 Modalità di gestione di errori di compilazione dei documenti.....	61
12 Comunicazione annuale al catasto dei rifiuti.....	61
13. Le funzioni ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	61

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

1. I "REATI AMBIENTALI" DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS N. 231/2001

Il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 («Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni») ha introdotto nel corpus del D.lgs. n. 231/2001 l'art. 25 *undecies* che ha esteso la responsabilità degli enti ad alcune specifiche tipologie di reati ambientali.

Ai fini di una migliore comprensione dei rischi-reato *de quibus* e della puntuale individuazione degli ambiti aziendali nei quali gli stessi possono trovare realizzazione, si riportano, qui di seguito, in color nero, le singole fattispecie delittuose richiamate dall'art. 25 *undecies*, così come definite e disciplinate dal codice penale ovvero dalle leggi speciali, fornendo, altresì, con riferimento a ciascuna di esse, delle brevi note di commento e l'indicazione della sanzione comminata.

* * *

1. I "REATI AMBIENTALI" DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS N. 231/2001

Si provvede, qui di seguito, a riportare le singole fattispecie di "reati ambientali", richiamate dall'art. 25 *undecies* del D.lgs n. 231/2001, così come definite e disciplinate dal codice penale, fornendo, altresì, con riferimento a ciascuna di esse, delle brevi note di commento. Le fattispecie di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto ritenute astrattamente rilevanti per Ecologica S.p.A. risultano essere le seguenti:

* * *


Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Concepito come reato a forma libera e al di fuori dello schema di illecito imperniato sull'esercizio di attività inquinante in difetto di autorizzazione o con il superamento di soglie minime, la norma delinea un reato di evento e di danno, dove l'evento dannoso è rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento significativo e misurabile di beni ambientali specificatamente indicati.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

La condotta potrà essere attiva ma anche omissiva impropria, ovvero consistente nel mancato impedimento dell'evento da parte di chi è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione in ordine ad un determinato fatto dannoso o pericoloso.

* * *

452-ter. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.


452-quater. Disastro ambientale.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

Con l'introduzione del nuovo art. 452-quater c.p. il legislatore ha tentato di superare le molteplici difficoltà connesse alla struttura del disastro innominato nonché alla stessa individuazione del concetto di disastro ambientale. Il nuovo reato prevede che "costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo". Come espressamente dichiarato in sede di lavori

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

parlamentari, nella definizione della fattispecie di disastro ambientale hanno assunto un ruolo fondamentale le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dell'art. 434 c.p. con il principio di determinatezza. Dalla lettera della legge, tuttavia, si evince che la necessaria compresenza della natura straordinaria dell'evento e del pericolo per l'incolumità pubblica che da esso deve derivare richiesta dalla Corte, non è stata rispettata dal legislatore della riforma. L'elemento dimensionale e quello offensivo, infatti, possono ricorrere anche disgiuntamente ai fini dell'integrazione del delitto e ciò è forse spiegabile con la diversa portata offensiva della norma in esame rispetto al disastro innominato di cui si è occupata la Corte Costituzionale. Quanto al resto, la descrizione dell'evento appare riprodurre piuttosto fedelmente i caratteri individuati dalla giurisprudenza.

* * *

452-quinquies. Delitti colposi contro l'ambiente.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

452-sexies. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e *con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Particolarmente complesso è poi l'inquadramento dell'elemento soggettivo nei reati ambientali, laddove si parli di responsabilità per dolo eventuale o colpa. Il nuovo art. 452-quinquies immette nel sistema le ipotesi in cui i delitti di inquinamento e disastro siano commessi per colpa, prevedendo in tal caso una riduzione significativa della pena (fino a due terzi). È plausibile che la ricorrenza delle ipotesi colpose dei nuovi delitti porti ad una accentuazione del carattere direttamente precettivo del principio di precauzione – divenuto con l'introduzione nel 2008 dell'art. 3-ter del codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006) cardine del sistema di diritto ambientale – e la sua conseguente rilevanza nella conformazione della colpa. Il principio di precauzione, infatti, di matrice comunitaria, mira a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e viene in considerazione quando un fenomeno, un

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, secondo una valutazione scientifica e oggettiva. La giurisprudenza, tuttavia, in accordo con la dottrina prevalente, si oppone a tale interpretazione, sottolineando la necessità di una attenta verifica, in concreto, della prevedibilità dell'evento dannoso.

* * *

452-septies. Impedimento del controllo.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni .

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività viene punito, a mente dell'art. 452-sexies, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. Si prevede, altresì un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento dei beni individuati nel reato di inquinamento ambientale, nonché un ulteriore aumento se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.


* * *

452-octies. Circostanze aggravanti.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

452-nonies. Aggravante ambientale.

Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.


Art. 452-decies c.p. – Ravvedimento operoso

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del 144 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso

L'articolo introduce circostanze aggravanti di tipo ambientali riferite al reato di cui all'articolo 416 c.p. ed articolo 416 bis; in tal modo la volontà del Legislatore si traduce nel voler contrastare il fenomeno delle organizzazioni anche di stampo mafioso i cui profitti derivano dalla criminalità ambientale. Per quanto concerne il regime sanzionatorio il primo comma prevede un aumento della pena ex articolo 416 c.p. laddove l'attività */Associazione a delinquere* abbia come oggetto i reati previsti nel Titolo VI "*Delitto contro l'ambiente*"; un aumento è previsto anche nel caso in cui l'attività indicata dal citato Titolo sia svolta da *Associazione di tipo mafioso anche straniera*, ovvero attività finalizzata all'acquisto della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti ovvero di servizi pubblici in materia ambientale. Il III comma invece prevede che vi sia un aumento da 1/3 sino alla metà, del regime sanzionatorio indicato nel I e nel II comma laddove nelle dette associazioni fanno parte pubblici ufficiali, addetti ad un pubblico servizio che esercitano funzioni ovvero svolgono attività in materia ambientale.

* * *

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

452-undecies. Confisca

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale⁴⁷⁴, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.


452-duodecies. Ripristino dello stato dei luoghi.

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale⁴⁷⁵ per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452-terdecies c.p. – Omessa bonifica

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

L'omessa bonifica è già punita, come contravvenzione, dall'art. 257 del D.lgs. n. 152/2006. Questa norma viene oggi marginalmente modificata, ma soprattutto, sostanzialmente, duplicata in un nuovo delitto. L'art. 452-terdecies c.p. andrà, infatti, a reprimere, più gravemente, la stessa condotta omissiva di cui all'art. 257, sia pure con le significative differenze che ora si esaminano. Nello specifico la disposizione in commento punisce con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000 chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice, ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. Confrontando le due norme emerge, innanzitutto, che l'omessa comunicazione di cui all'art. 242 resta punita solo dall'art. 257. Al riguardo si ricorda che, secondo la Corte di Cassazione, l'omessa comunicazione può essere contestata solo a colui che ha causato l'inquinamento, non al proprietario o al gestore incolpevole, benchè gravati anche loro dall'obbligo di segnalare l'evento (Cass. Pen., sez. III, n. 18503 dell'11.05.2011). Un'altra differenza riguarda l'assenza di proporzionalità nel nuovo delitto, laddove invece la contravvenzione punisce più gravemente l'inquinamento causato da sostanze pericolose. Significativo l'omesso riferimento, nel delitto, all'esistenza di un progetto di bonifica approvato.

* * *

Art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico di illeciti e di rifiuti


Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato punto. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche in indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

Art. 727 bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L'art. 727 bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè: a) chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; b) chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).


Il legislatore delegato, tuttavia, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE (c.d. direttiva «*Habitat*»), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D.lgs. 121/2011), concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «*Uccelli*»).

* * *

Art. 733 bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

L'art. 733 bis c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 733 bis c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per il quale una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE». La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE".

* * *

Art. 137 D.lgs. n. 152/2006 – Sanzioni penali


Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.


Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.


 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. Si definisce "scarico" ogni immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Si tratta di un illecito la cui condotta tipica consiste nell'espone a pericolo l'ambiente attraverso l'impedimento frapposto alla P.A. per l'esercizio dei controlli preventivi sulla capacità inquinante degli scarichi. Tali controlli si effettuano a seguito della presentazione della domanda e sono finalizzati a verificare che lo scarico abbia i requisiti tecnici richiesti dalla legge per essere abilitato. Per "apertura" si intende l'attivazione fisica dello scarico, comprensiva della predisposizione di un sistema, anche provvisorio, di raccolta e di convogliamento del refluo, accompagnata dallo sversamento effettivo. Per scarico "effettuato" si intende invece lo sversamento dei reflui tramite il sistema di collettamento. Il reato in oggetto è un reato "comune" che può essere commesso da chiunque abbia un potere dispositivo connesso alla effettuazione degli scarichi e, dunque, sia dal titolare dell'impianto, sia dal gestore dell'impianto stesso che dai soggetti ai quali sia stata delegata la funzione di organizzare l'impresa e di sovrintendere agli scarichi. Va tuttavia escluso che soggetti diversi dal gestore dell'impianto o da coloro che hanno potere di rappresentanza dell'imprenditore possano rendersi responsabili dell'illecito, tenuto conto che l'autorizzazione è provvedimento richiesto dal titolare dell'insediamento. Va precisato, infine, che la giurisprudenza ha riconosciuto efficacia alla delega di funzioni in materia di tutela delle acque, ha al contempo valutato in modo rigoroso i requisiti formali e sostanziali che l'atto di delega deve possedere. A tal proposito non si è, infatti, mancato di precisare che "La delega di funzioni nell'ambito di una impresa dai vertici aziendali ai sottoposti, seppure non necessita di atto scritto, per poter conseguire l'effetto di escludere la responsabilità penale del delegante originariamente tenuto per legge, deve essere espressa, inequivoca nel contenuto e certa e deve investire persona dotata delle necessarie nozioni e capacità tecniche, alla quale devono essere attribuiti poteri decisionali e di intervento anche finanziario nel settore di competenza, fermo l'obbligo del datore di lavoro di vigilare che il delegato usi correttamente i propri poteri delegati. Nell'ottica considerata, non appaiono delegabili, se non eccezionalmente, i poteri relativi alla decisione in ordine alla struttura ed alla organizzazione aziendale in quanto di stretta pertinenza dell'imprenditore" (Cass. Pen., n. 26708/2007).

Lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 e 3/A dell'Allegato 5 del decreto. La norma si applica soltanto alle condotte diverse da quelle di superamento dei valori limite sanzionate al successivo comma 5, ed esclusivamente nei casi in cui lo sversamento abbia ad oggetto reflui contenenti sostanze pericolose.

Il superamento dei limiti tabellari fissati dall'autorità amministrativa nell'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali. La norma fa esclusivo riferimento ai valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto. La giurisprudenza in materia si è preoccupata di precisare che tutti gli scarichi di acque reflue industriali superanti i valori limite hanno rilevanza penale, con l'unica differenza che per le sostanze indicate nell'Allegato 5 il presupposto per l'applicabilità della sanzione penale è costituito dal superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni. Cosicché, per gli scarichi non contenenti tali sostanze, ove si tratti di scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali o in fognatura, bisogna tenere in conto il superamento dei valori limite di cui alla tabella 3; se si tratta di scarichi sul suolo di acque reflue industriali, occorre invece che siano superati i valori limite di cui alla tabella 4 (Cass. Pen., n. 37279/2008).

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

La violazione degli artt. 103 e 104. Si tratta di divieti che concernono l'immissione diretta di reflui nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Gli scarichi in questi luoghi, qualora non siano convogliati in corpi idrici superficiali, reti fognarie o non siano destinati al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica, devono considerarsi non autorizzati; e ciò in quanto l'inosservanza dell'obbligo di modificare il corpo recettore di destinazione, comporta la revoca dell'autorizzazione.

* * *

Art. 256 D.lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.


Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.


Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. Art. 2625 c.c.

La gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza di espressa autorizzazione. Il concetto di "gestione di rifiuti" è molto ampio e comprende quasi tutte le attività legate al ciclo rifiuti, quali raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione. Per raccolta deve intendersi ogni operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto. La Corte di Cassazione ha precisato che l'attività di raccolta si configura a prescindere dalla circostanza che le operazioni siano finalizzate al recupero ed allo smaltimento (Cass. Pen., n. 33310/2005). Lo smaltimento comprende tutte le operazioni che conducono alla eliminazione definitiva delle sostanze. Stoccaggio: operazione di recupero o di smaltimento a seconda che a seconda che i rifiuti siano destinati all'una o all'altra operazione. Le condotte punite ai sensi di questo primo comma consistono nello svolgimento irregolare delle attività di gestione rifiuti. Le condotte criminose ivi contemplate consistono nell'espone a pericolo l'ambiente frapponendo impedimento alla P.A. nell'attività di gestione e controllo funzionali ad assicurare che esse siano compiute senza arrecare pregiudizio alla salute o all'ambiente.

Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi sono obbligate ad iscriversi all'albo nazionale dei gestori ambientali. Analogo obbligo grava sulle imprese che esercitano attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, indipendentemente dal fatto che i rifiuti siano prodotti da terzi o dalla stessa impresa. Per quanto concerne in modo specifico le attività di trasporto, la Corte di Cassazione ha precisato che l'autorizzazione ha natura personale (Cass. Pen., n. 24723/2007) e che il reato di gestione non autorizzata si realizza soltanto nei casi in cui il trasporto sia eseguito al di fuori dell'area territoriale indicata nell'autorizzazione (Cass. Pen., n. 4398/2000). La Corte ha inoltre precisato che la violazione si realizza anche nel caso di trasporto di rifiuti con mezzi diversi da quelli originariamente comunicati (Cass. Pen., n. 5342/2007).

Mentre il commercio consiste nella cessione dietro pagamento del prezzo al cedente o nella cessione dietro pagamento del prezzo al cessionario, l'intermediazione configura l'ipotesi per cui un soggetto, senza assumere la qualifica di detentore materiale del rifiuto, mette in contatto il produttore od altri soggetti interessati all'attività di gestione per il compimento di attività di operazioni di smaltimento e di recupero.

Reato di realizzazione e gestione di discarica abusiva. Si definisce "discarica" l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazione di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono, dunque, esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono caricati al fine di essere preparati al successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento. Le condotte tipiche possono essere la realizzazione (allestimento) di un'area a discarica, di regola accompagnata dall'esecuzione delle opere occorrenti e la gestione (organizzazione) di persone o cose diretta al funzionamento della discarica e l'attività successiva alla realizzazione destinata al mantenimento della discarica. Due sono i requisiti necessari per il verificarsi della fattispecie criminosa: a) la durata dell'accumulo, che deve essere superiore a un anno; b) la finalità dello stesso che non deve essere rivolta al successivo trasporto, trattamento o smaltimento.

Divieto di miscelazione dei rifiuti. Consiste nell'inibizione della miscelazione tra sostanze di cui all'allegato G e tra diverse categorie di rifiuti pericolosi o non pericolosi, ed opera in ogni fase della gestione del rifiuto. In sostanza, la disposizione proibisce due tipologie di miscelazioni: 1) la miscelazione tra varie categorie di rifiuti pericolosi; 2) la miscelazione dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari. Si tratta di rifiuti sanitari derivanti da strutture pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni sanitarie.

* * *

Art. 256-bis D. Lgs. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti


1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato. (comma così modificato dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)

Costituito dalla condotta di chi effettua una attività di combustione illecita di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. È punita la condotta di chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata anche nel caso di discarica destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Art. 257 D.lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti


1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Omissa bonifica. In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb., è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb. Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono: 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); 2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999. Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che "la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D.lgs n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257" (Cass. Pen., n. 22006/2010). Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb..


Mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb. In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, "la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257" (Cass. Pen., n. 16702/2011).

* * *

Art. 258 D.lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63


3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a miladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189 (, comma 5,) ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.


8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb. Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.


* * *

Art. 259 D.lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate; b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento; d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993. La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti.

* * *


* * *

Art. 260 bis D.lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacent.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.


Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo (9).


Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo in questione (a norma dell'articolo 11, comma 11, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125), limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di piu' di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale. L'art. 260 *bis* comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 *bis* – comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo – i trasportatori che: a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

* * *

Art. 279 D.lgs. n. 152/2006 – Sanzioni

Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto legge 9 Febbraio 2012, numero 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 Aprile 2012, n.35 . Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, o comma 11 bis, o ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto legge 9 Febbraio 2012 numero 5, convertito, con modificazioni, dalla

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

legge 4 Aprile 2012 numero 35e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati alla I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 10.000 € alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione


Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € a 2.500 €. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € a 2.500 €, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 bis, comma sei e comma 7, lettere c e d.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 10.000 €.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63


Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

* * *

Art. 1 l. n. 150/1992

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

* * *

Art. 2 l. n. 150/1992


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

* * *

Art. 3 bis l. n. 150/1992

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

* * *

Art. 6 l. n. 150/1992

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.


Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis , comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

* * *

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

Art. 3 l. n. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.


Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

* * *

Art. 8 D.lgs. n. 202/2007 – Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La disposizione in esame si applica agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati nelle acque interne, compresi i porti, nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, in alto mare e nella zona economica esclusiva o in zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale.


* * *

Art. 9, comma 2, d.lgs. n. 202/2007 – Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

* * *

Art. 255 Dlgs 152/2006 – Abbandono di rifiuti ((Introdotta da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)

“ Fatto salvo quanto disposto dall’art. 256, comma 2”, fissa, per “ chiunque, in violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee ”, la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a tremila euro, aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.


Se il fatto è commesso da titolari di imprese e responsabili di enti si applica la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; ovvero la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Particolare attenzione viene dedicata dalla Suprema Corte alla individuazione delle responsabilità nel caso di condotta ascrivibile a dipendenti dell’ente o dell’impresa, perché, a questo proposito, occorre considerare che, ai sensi dell’art. 178 TUA, “ la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi diresponsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga ”. E pertanto “ il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono ” 11 . Infatti, “ nell’obbligo di controllo incombente su chi riveste formalmente la carica di amministratore rientra anche quello, in materia ambientale, sull’operato dei dipendenti della società che abbiano posto in essere la condotta di abbandono di rifiuti indipendentemente dal luogo in cui si è consumata, così come di chi, gestendo in concreto la società, abbia assunto tale iniziativa in violazione delle norme che impongono l’osservanza di specifiche procedure per il loro smaltimento ” 12 . Anche se, ovviamente, nessuna responsabilità può essere addossata al titolare qualora nessun rimprovero possa essergli mosso anche in relazione all’operato dei dipendenti. E pertanto appare del tutto condivisibile l’affermazione secondo cui “risponde del reato di cui all’art. 256, 2° comma, d.leg. 152/06 e non dell’illecito sanzionato in via amministrativa dall’art. 255, l’autista di un autocarro il quale, pur avendo ricevuto dal titolare della ditta da cui dipende, l’ordine di conferire i rifiuti prodotti dall’impresa in una discarica autorizzata, in violazione di tali istruzioni abbandoni in un ‘area comunale i rifiuti, omettendo altresì di informare il titolare della ditta, venuto a conoscenza di quanto accaduto solo in forza di una successiva segnalazione”.

2. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- l’Amministratore

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

- i Sindaci
- il Direttore Tecnico
- i Responsabili di Funzione (ed, in generale, i dipendenti in posizione apicale)
- i Dipendenti sottoposti ai soggetti apicali innanzi menzionati
- l'OdV
- i Collaboratori Esterni (Consulenti, Fornitori e Partners aziendali).

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Destinatari della presente Parte Speciale devono in generale conoscere e rispettare tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei seguenti documenti:


- nella "Parte Generale" del Modello;
- nel Codice Etico;
- nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità ed Ambiente e Sicurezza e nei relativi allegati
- nel documento di Politica integrata ;
- nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi del TUS;
- in tutte le procedure, le disposizioni e le istruzioni operative aziendali, la modulistica ed i documenti di appoggio in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- nel CCNL di riferimento

3. OBIETTIVO E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di assicurare l'adeguatezza e l'efficace attuazione del sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di ambiente garantendo la riduzione del rischio di commissione dei reati nelle potenziali Aree a Rischio indicate nel paragrafo successivo.

Funzione della presente Parte Speciale è quella di fornire alla Società ed ai destinatari, a vario titolo coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, così come individuate nel successivo paragrafo:

- principi generali e le regole di comportamento, i protocolli a presidio delle misure cogenti e dei processi sensibili a cui i destinatari della presente Parte Speciale, come innanzi individuati, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- con riferimento, in particolare, all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

4. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E LA POLITICA DELL'AMBIENTE

4.1 Il Sistema di Gestione Integrato conforme alla UNI EN ISO 14001


Ecologica S.p.A. ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere alla istituzione di un Sistema di Gestione Integrato, che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale della Società diretta al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Il Sistema di Gestione Integrato è certificato UNI EN ISO 14001 dal 2010. Le norme previste da questo standard internazionale sono state concepite al fine di promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell'impresa ed hanno l'obiettivo di favorire, su base volontaria, una razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista ambientale delle organizzazioni, basandosi non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, ma anche sulla creazione di un rapporto di fiducia con le Istituzioni e con i terzi, nonché sulla partecipazione attiva dei dipendenti.

Il Sistema di Gestione Integrato (SGI) è fondato su un processo di controllo e di miglioramento continuo che si realizza nelle fasi di pianificazione, attuazione, controllo e riesame.

In particolare il SGI, nell'ambito Ambientale si basa:

- su un'Analisi Ambientale Iniziale delle attività di Ecologica S.p.A., finalizzata all'identificazione degli aspetti ambientali più significativi;
- sul costante aggiornamento dell'Analisi Ambientale;
- sull'adozione di una Politica Integrata dell'Ambiente e sulla sua diffusione a tutti i soggetti interessati, sia interni che esterni;
- sull'identificazione, l'aggiornamento ed il rispetto delle normative applicabili in materia ambientale;
- sull'elaborazione di un sistema di procedure e istruzioni operative interne che regolano sia gli aspetti gestionali che le responsabilità e le modalità operative delle attività legate agli aspetti ambientali significativi;
- sull'attribuzione di compiti e responsabilità specifici;
- sul monitoraggio dei parametri per il controllo delle prestazioni ambientali;
- sulla formazione specialistica del personale allo scopo di accrescere la conoscenza dei possibili effetti sull'ambiente delle attività svolte;

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

- sul coinvolgimento del personale interno e degli enti esterni nella gestione degli aspetti ambientali;
- su un programma di audit ambientali interni per determinare la conformità alle procedure, alla normativa di riferimento ed ai principi della Politica;
- su un riesame periodico del SGI e delle sue prestazioni, condotto dai Vertici Aziendali, con lo scopo di verificare l'adeguatezza del sistema e l'eventualità dell'adozione di nuove strategie di miglioramento.

Gli aspetti ambientali connessi con le attività, soprattutto servizi, di Ecologica S.p.A. ed i relativi impatti ambientali sono individuati secondo le modalità descritte in dettaglio nella procedura dedicata.

Per l'individuazione degli aspetti ambientali, i processi aziendali sono suddivisi nelle loro fasi elementari e per ciascuna di esse sono analizzate le interazioni reali o potenziali con l'ambiente durante le condizioni operative normali, in caso di operazioni non abituali ed in caso di guasto o incidente.

Ecologica S.p.A. valuta, nella ricerca degli aspetti ambientali connessi con le proprie attività, anche le attività svolte da fornitori esterni (terzisti) quando queste concorrono alla qualità del servizio ed hanno un sensibile impatto ambientale, oppure quando interagiscono fortemente con il Sistema di Gestione integrato.

Nella analisi degli aspetti ambientali Ecologica S.p.A. considera anche gli sviluppi nuovi o pianificati, eventuali nuovi prodotti, nuovi materiali, servizi nuovi o modificati.


Gli aspetti ambientali sono valutati in base alla sensibilità dell'ambiente all'impatto considerato, secondo la frequenza con la quale avviene l'impatto e secondo il grado di controllo e prevenzione che Ecologica S.p.A. è in grado di attuare. Ai fini di mantenere uniformità ed oggettività di giudizio sono adottate istruzioni operative per la definizione dei criteri di valutazione.

La valutazione consente di identificare gli aspetti ambientali significativi sui quali sono attuati programmi di intervento per raggiungere obiettivi di miglioramento.

L'attività di individuazione e valutazione degli aspetti ambientali è un processo continuo. Le registrazioni relative agli aspetti ambientali sono aggiornate al sopraggiungere di ogni nuovo elemento in grado di modificare la valutazione esistente.

In particolare la valutazione è aggiornata in conseguenza di:

- nuove leggi ambientali o modifica di quelle esistenti;
- modifica o integrazione delle attività svolta da Ecologica S.p.A.;
- risultati di Audit;
- installazione di nuovi impianti e macchinari, modifiche sostanziali di quelli esistenti, modifiche di sostanze o preparati utilizzati.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

4.2 La politica dell'ambiente

Ecologica S.p.A., considera la salvaguardia dell'ambiente un valore di base su cui operare nell'ottica di uno sviluppo sostenibile in grado di rispettare la natura e garantire un futuro alle generazioni che verranno.

Ecologica S.p.A. si impegna ad erogare i propri servizi nel rispetto dei requisiti ambientali cogenti per legge e secondo i principi fondamentali di buona pratica in campo ambientale.

Per garantire ciò, Ecologica S.p.A. individua obiettivi di salvaguardia ambientale, misurabili, stabiliti di volta in volta in sede di Riesame della Direzione, che si impegna a conseguire al fine di ottenere un miglioramento continuo nella sua interazione con ambiente e società.

Gli obiettivi definiti sono rivolti, principalmente, a garantire un elevato livello di attenzione ed un miglioramento per quanto riguarda gli aspetti critici di interazione tra azienda ed ambiente e nello specifico:

- gestione e consumo di combustibili fossili;
- produzione, gestione e smaltimento di rifiuti, pericolosi e non;
- inquinamento del suolo e sottosuolo;
- consumi e scarichi idrici;
- gestione e consumi di sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente;
- controllo delle emissioni in atmosfera.


Per facilitare il raggiungimento di tali obiettivi la Direzione di Ecologica S.p.A. si impegna a:

- promuovere la conoscenza della normativa ambientale, facilitandone la piena e corretta applicazione;
- aumentare la consapevolezza ed il coinvolgimento del personale riguardo alle tematiche di salvaguardia ambientale.

In tal senso, la Direzione di Ecologica S.p.A., ribadisce la propria responsabilità di indirizzare lo svolgimento di tutte le attività previste dal Sistema di Gestione Integrato certificato oltre che secondo la UNI EN ISP 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007, secondo la Norma Internazionale UNI EN ISO 14001:2004, garantendo la messa a disposizione di risorse strumentali allo scopo.

5. LE POTENZIALI AREE A RISCHIO ED I PROCESSI SENSIBILI

Il processo di risk assessment ha condotto in primis ad individuare le attività che possono avere rilevanza relativamente alle tipologie di reati valutati nella presente sezione speciale.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

La società al fine di individuare i rischi 231 con riferimento ai reati ambientali ha, pertanto, provveduto innanzitutto ad una accurata identificazione degli aspetti e degli impatti ambientali associati alle attività aziendali.

L'individuazione degli aspetti ambientali, delle attività, prodotti o servizi dell'Organizzazione e la valutazione della significatività dei relativi impatti sull'ambiente sono un passaggio fondamentale del SGI per definire obiettivi e traguardi coerenti con le esigenze di miglioramento e per definire adeguate procedure operative per il controllo del sistema. Tali processi sono descritti nella procedura dedicata.

Il procedimento di identificazione degli aspetti ambientali viene effettuato tramite una Analisi Ambientale Iniziale attraverso la quale vengono raccolte ed elaborate informazioni sulla situazione aziendale in relazione ai seguenti ambiti:

- identificazione degli aspetti ambientali, diretti e indiretti, anche in riferimento alle condizioni anomale e di emergenza;
- identificazione delle prescrizioni applicabili;
- esame delle prassi e delle procedure già in essere;
- valutazione delle emergenze ambientali avvenute in passato;
- definizione dei criteri adeguati alla propria realtà per valutare i propri impatti ambientali.

Il procedimento di identificazione degli aspetti ambientali sia diretti che indiretti viene condotto dall'Alta Direzione con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione dei diversi aspetti ambientali.


I processi aziendali, i prodotti ed i servizi dell'Azienda sono analizzati in ogni singola fase operativa al fine di individuare tutte le interazioni tra azienda ed ambiente esterno.

L'Analisi prende in considerazione, in funzione delle attività, i seguenti comparti ambientali:

- Emissioni in atmosfera, scarichi idrici, Produzione di rifiuti;
- Consumo di risorse naturali, acqua, energia e combustibili;
- Uso e contaminazione del suolo, utilizzo di sostanze pericolose;
- Inquinamento acustico, elettromagnetico;
- Impatto visivo.

In relazione a questi comparti, gli aspetti ambientali prendono in esame le attività produttive, i prodotti ed i materiali utilizzati, i servizi erogati e le attività degli appaltatori/terzisti e fornitori di servizi correlati ad attività aventi impatto ambientale.

Gli aspetti ambientali correlati ad attività aventi impatto ambientale effettuate esternamente da fornitori qualificati sono definiti "aspetti ambientali indiretti" e sono valutati in base alle conoscenze interne delle lavorazioni e dei fornitori in oggetto.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

Tutti gli impatti ambientali nelle diverse fasi operative sono considerati, quando e se possibile ed applicabile, in situazione di normale attività ed in situazione di anomala attività o emergenza.

L'identificazione degli aspetti ambientali significativi avviene al minimo annualmente ed in ogni caso ad ogni variazione significativa dei servizi erogati, degli impianti, delle apparecchiature, dei prodotti e delle procedure operative.

La seconda fase dell'indagine è stata indirizzata a confrontare l'analisi degli aspetti ambientali al fine di verificare se, a livello astratto, sia ipotizzabile la commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies del Decreto 231.

Per eseguire l'attività appena descritta sono state prese in considerazione:


- la documentazione amministrativa ed autorizzativa;
- l'organizzazione aziendale, riportata in un documento al Manuale di Gestione Integrata;
- le modalità operative ed il Sistema di gestione descritto nel Manuale del Sistema di Gestione Integrata.

Di seguito è riportato l'esito della valutazione dei rischi con l'indicazione dei reati che vengono considerati non rilevanti e di quelli che possono presentare un profilo di rischio in relazione alle attività svolte dalla società.

Pertanto, a seguito dell'attività di analisi dei rischi potenziali e della conseguente mappatura, così come analiticamente descritte nella Parte Generale del presente Modello, i processi sensibili individuati nell'ambito delle aree aziendali ritenute potenzialmente a rischio in relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate sono le seguenti:

1. gestione delle acque;
2. gestione dei rifiuti;
3. gestione delle emissioni in atmosfera;
4. potenziale inquinamento del sito;
5. potenziale inquinamento acustico.

Al contempo, si ritiene opportuno precisare che tali attività, individuate in fase di mappatura preliminare delle attività sensibili, sono state mantenute anche se, in seguito all'effettuazione delle indagini svolte in sede di risk analysis non sono emersi, con riferimento alle stesse, alcun profilo di rischio degno di rilievo. La decisione è motivata dal fatto che sebbene tali attività presentino, attualmente, un rischio reato tendente a zero, non di meno sono state ritenute di specifica considerazione nell'ambito del sistema di organizzazione, gestione e controllo della società tenuto conto della frequenza e del rilievo delle stesse in ambito aziendale.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

6. LA POLITICA E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ECOLOGICA S.P.A. IN MATERIA DI QUALITÀ ED AMBIENTE

Premessa

La Politica della Ecologica s.p.a. in materia di qualità ed ambiente – formalizzata in apposito documento allegato al Modello quale sua parte integrante – deve costituire un riferimento fondamentale per i Destinatari e, più in generale, tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la società.

Tale Politica deve essere applicata con riferimento a ciascuna delle attività svolte da Ecologica s.p.a. e si pone come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale ed a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della società, nell'ottica della tutela dell'ambiente.

Il Sistema di Gestione Integrato


La Ecologica S.p.A., in materia di qualità ed ambiente si è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (ed in particolare da quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006) nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non fosse possibile, ridurre e, quindi, gestire i rischi in materia ambientale. La Ecologica S.p.A. ha, infatti, da tempo definito un Sistema Integrato di Gestione Aziendale in materia di qualità ed ambiente, regolarmente certificato, rispondente agli standard UNI EN ISO 9001:2008, BS HSOSAS 18001:2007 ed UNI EN ISO 14001:2004, anche al fine di:

- dare immediata evidenza dell'impegno e della determinazione dell'Azienda di dotarsi della migliore strumentazione gestionale per il controllo dei rischi in materia di ambiente;
- eliminare ogni eventuale carenza dell'apparato organizzativo che in precedenza avrebbe potuto non impedire eventi astrattamente riconducibili alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale,

Il relativo "Manuale", le "Procedure documentate", le "Istruzioni operative" nonché tutti gli ulteriori documenti del sistema vengono a formare – per le parti corrispondenti – elementi integranti e costitutivi la presente Parte Speciale.

Nell'ambito di tale sistema si fa, dunque, specifico riferimento ai principi, alle prescrizioni ed alle procedure formalizzati nei seguenti documenti:

- la Politica Integrata;
- il "Manuale", le "Procedure documentate" e le "Istruzioni operative" del menzionato Sistema Integrato di Gestione Aziendale in materia di qualità, sicurezza e ambiente, regolarmente certificato, rispondente agli standard UNI EN ISO 9001:2008, BS HSOSAS 18001:2007 ed UNI EN ISO 14001:2004;

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

- tutte le ulteriori procedure, disposizioni ed istruzioni operative aziendali, la modulistica ed i documenti di appoggio in materia ambientale.


7. PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui al presente paragrafo i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed alle conseguenziali regole di comportamento e di controllo.


1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);
2. osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
4. garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale;
5. evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti;
6. è vietato o effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

7. è vietato omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. è vietato omettere la comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti, ai sensi della norma di cui al punto precedente; o predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
9. è vietato ricevere ovvero effettuare spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri ovvero da e per l'area comunitaria in mancanza della notifica alle Autorità competenti ovvero della autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito ai sensi del Reg. CEE 259/1993 e s.m.i.;
10. è vietato cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, effettuando più operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
11. è vietato predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
12. è vietato utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata;
13. è vietato determinare, nell'esercizio di stabilimenti che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i valori normativamente individuati.

Al fine di consentire un'effettiva attuazione dei su esposti principi, i soggetti operanti nell'ambito della struttura organizzativa della Ecologica s.p.a dovranno rigorosamente attenersi alle prescrizioni imposte dalla vigente normativa e dal Sistema Integrato di Gestione Aziendale in materia di ambiente (e, dunque, allo standard UNI EN ISO 14001:2004) fattivamente cooperando – ciascuno per quanto di ragione – per il rispetto della medesima, nonché alle seguenti regole di condotta:

- conformarsi rigorosamente alle indicazioni specifiche contenute nei provvedimenti amministrativi di volta in volta applicabili;


 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

- assicurare la corretta classificazione dei rifiuti speciali e non, pericolosi e non ai sensi della normativa applicabile;
- assicurare il corretto utilizzo dei certificati di analisi dei rifiuti;
- applicare rigorosamente le regole del SISTRI in materia di tracciabilità;
- perseguire attivamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la prevenzione dell'inquinamento e la minimizzazione degli effetti sull'ambiente dei processi aziendali;
- perseguire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse naturali quali l'acqua e l'energia, adottando, in tutti i casi in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile, le migliori soluzioni tecnologiche disponibili;
- conformarsi rigorosamente allo spirito ed ai principi comportamentali espressi dalla Politica Integrata adottata dalla Società;
- garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali in materia ambientale contenuti nei Piani di Miglioramento;
- applicare e garantire il rispetto del processo sistematico di misura e monitoraggio delle performance e degli impatti ambientali di ogni impianto e/o stabilimento aziendale, così come delle modalità operative in atto.

8. MAPPATURA

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso:


- la **raccolta e l'analisi della documentazione sulla Società** (funzionigrammi, procure e poteri di firma, *policy*, procedure operative, ecc.);
- **interviste** con i soggetti apicali e con i soggetti responsabili della gestione dei principali processi aziendali.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

I risultati dell'assessment sono sintetizzati nelle seguenti tabelle, dove vengono riportati solo i reati ambientali potenzialmente applicabili alla realtà aziendale

		Funzioni Aziendali							
		Legale Rappresentante	Direttore Tecnico	Funzione Amministrazione / Personale	Responsabile cantiere	Responsabile Sistema di Gestione Integrato	Funzione Commerciale	Gestione Operativa	Responsabile Sicurezza
	Scarico non autorizzato ovvero in violazione della legge o delle prescritte autorizzazioni	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	Omessa bonifica e omessa comunicazione di evento potenzialmente inquinante	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
	Predisposizione o uso di certificato di analisi falso	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
	Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
	Inquinamento ambientale	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
	Disastro ambientale	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
	Delitti colposi contro l'ambiente	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
	Delitti associativi aggravati dall'essere diretti alla commissione delitti ambientali	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
	inquinamento doloso e colposo	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
	Combustione illecita rifiuti	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
	Bonifica dei siti	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
	Vidimazione obbligo comunicazione e registro rifiuti	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
	Morte o lesioni come conseguenza del delitto ambientale	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
	Uccisione, cattura, distruzione, prelievo e detenzione esemplari di specie animali e / o vegetali selvatiche protette	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI


Tabella 1 – Mappatura dei rischi Funzioni Aziendali

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

9. I PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

Determinazione e gestione della Politica Integrata (qualità, ambiente e sicurezza) e pianificazione dei relativi obiettivi


- La **politica integrata** deve essere definita dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale dell'azienda e sulla scorta di un'analisi preliminare condotta al fine di evidenziare i punti focali dell'organizzazione, tenendo conto della storia dell'insediamento, delle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili.
- La politica integrata deve costituire un documento da adottare quale "codice comportamentale" ed essere un riferimento fondamentale per la Società e per tutti coloro che con questa intrattengono rapporti. Esso deve indicare la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda sul tema, definire la direzione, i principi d'azione, i comportamenti, gli impegni specifici ed i risultati a cui tendere ed esprime l'impegno del vertice aziendale nel promuovere la conoscenza degli stessi.
- La concreta attuazione della Politica Integrata deve passare attraverso un'adeguata attività di **pianificazione**, coerente con il sistema generale di gestione adottato e conforme alla prassi operativa di cui al "Manuale", nel rispetto dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità ivi disciplinati. Tale pianificazione deve, altresì, tener conto dell'analisi ambientale e, dunque: i) delle attività lavorative ordinarie e straordinarie, comprese le situazioni di emergenza; ii) delle strutture, dei luoghi e dei metodi di lavoro, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze utilizzate, sia che siano quelle proprie dell'Azienda sia che vengano fornite da terzi; iii) delle modalità più adeguate per presidiare i processi aziendali, così da prevenire le inefficienze nonché individuare e pianificare le attività di modifica organizzativa, strutturale, procedurale, produttiva, tecnologica, tenendo conto delle esigenze di tutela del SGI.
- Ai fini della definizione, nell'ambito dell'attività di pianificazione, degli obiettivi specifici in materia ambientale si deve, in ogni caso, tener conto: i) delle prescrizioni legali; ii) dei pericoli e dei rischi presenti; iii) delle scelte tecnologiche; iv) delle esigenze finanziarie, operative e commerciali; v) delle posizioni delle parti interessate; vi) delle prescrizioni UNI EN ISO 14001:2004. A tale scopo, il vertice aziendale ed i responsabili di funzione: i) devono **individuare le disposizioni normative che interessano la Società** sulla base dell'attività svolta presso ciascun impianto ed unità produttiva aziendale; ii) individuano i requisiti e degli adempimenti derivanti dal rispetto di tali norme; iii) riportano tali requisiti ed adempimenti in apposito elenco; iv) riesaminano e, se necessario, modificano del richiamato elenco a seguito di eventuali variazioni normative; v) effettuano un'adeguata analisi ambientale

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

- Per ciascun obiettivo di miglioramento proposto deve essere presentato un piano per il raggiungimento dello stesso, elaborato anche consultando preventivamente i responsabili di funzione, contenente: i) eventuali mete intermedie; ii) l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del piano stesso; iii) l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità relative; iv) la definizione delle risorse necessarie, comprese quelle economiche; v) le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi, affinché ciascuno, in base alle proprie competenze, li analizzi dal punto di vista economico/finanziario, commerciale, produttivo/tecnologico.
- Il raggiungimento degli obiettivi deve essere tenuto sotto controllo attraverso il monitoraggio del programma conseguente e tramite il riesame della direzione cui si procede, unitamente alla definizione di nuovi obiettivi (o alla loro modifica), annualmente ovvero a seguito di possibili eventi o situazioni che lo rendano necessario.
- La politica integrata deve essere riesaminata con cadenza annuale sulla scorta dei risultati del monitoraggio del sistema. Tale riesame deve, inoltre, essere effettuato ogni qualvolta si verificano eventi o situazioni tali da renderlo necessario.

Organizzazione e gestione del Sistema di Gestione Integrato

- Devono essere garantiti, in conformità a quanto esplicitato nella Politica Integrata, l'attuazione, il mantenimento e l'implementamento del sistema di gestione, così come già emanato e istituito.
- Sulla scorta dei principi generali precedentemente indicati e nel rispetto della vigente legislazione in materia, al fine di assicurare la corretta **attuazione del Sistema di Gestione** e l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici innanzi richiamati, è compito della Società – e, per essa, del suo Rappresentante Legale – quello di garantire: i) un'articolazione di funzioni che garantisca le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello; ii) la valutazione dei rischi e la predisposizione di idonee misure di prevenzione tali da eliminare o, quantomeno, da ridurre al minimo gli stessi; iii) un'adeguata informazione e comunicazione ai Destinatari del Modello; iv) un'adeguata formazione dei Destinatari del Modello nel rispetto dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità, in ordine alle questioni connesse alla tutela dell'ambiente, anche al fine di assicurare la piena consapevolezza degli stessi sull'importanza del rispetto del Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso; v) la programmazione di un'idonea attività di vigilanza volta a verificare il rispetto delle procedure e delle istruzioni, anche attraverso la periodica verifica circa l'applicazione e l'efficacia delle procedure medesime; vi) l'acquisizione dei documenti e delle certificazioni obbligatorie di legge; vii) un


 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità dello stesso.

- In particolare, la direzione aziendale e tutti gli altri soggetti facenti parte della struttura del citato Sistema di Gestione, devono adeguatamente definire le modalità per assicurare che il personale sia sempre e ad ogni livello consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti dello stesso e delle possibili conseguenze causate dal loro mancato rispetto.

Attività di sensibilizzazione, formazione e coinvolgimento del personale

- In tale prospettiva, l'attività di ***sensibilizzazione (consapevolezza)*** deve essere estesa a tutto il personale della Società ed attuata innanzitutto mediante riunioni (con cadenza almeno annuale) nell'ambito delle quali la direzione aziendale e i responsabili di funzione esprimono direttamente a tutti gli interessati la politica, gli obiettivi ed i traguardi, nonché la necessità e l'importanza della concreta attuazione del Sistema di Gestione.
- Le attività di ***formazione, informazione, addestramento e coinvolgimento del personale*** devono essere espletate in conformità al "Piano di formazione annuale" secondo i criteri e le modalità di cui alla specifica procedura aziendale nel rispetto dei principi procedurali specifici di cui al "Manuale".
- L'informazione deve essere fornita a tutti i destinatari della presente parte speciale sia al momento della loro assunzione sia in occasione di ogni variazione di mansione o di condizioni di esposizione a rischio.
- Le attività di formazione e coinvolgimento del personale devono: i) mirare ad accrescere la consapevolezza con particolare riferimento ai ruoli aziendali ed alle funzioni che risultano più sensibili rispetto ai potenziali rischi di reato; ii) porre maggior enfasi sul coinvolgimento e sulla partecipazione del personale, con particolare riferimento alla responsabilizzazione dei livelli dirigenziali, iii) potenziare i sistemi di incentivazione e prevedere apposite sistemi disciplinari per la violazione delle procedure.
- Al fine di dare maggior efficacia al Sistema di Gestione, la Società nonché tutti gli altri soggetti facenti parte della struttura dello stesso, devono garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i lavoratori in armonia con i principi procedurali specifici di cui al relativo "Manuale".
- Al fine di realizzare tale obiettivo, tutti i soggetti coinvolti debbono *in primis* rispettare ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni ed alle modalità operative indicate nell'apposita procedura aziendale per quanto attiene tanto alla comunicazione interna, tra i vari livelli, quanto a quella esterna.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63


- La **documentazione** del Sistema Integrato deve essere tenuta ed aggiornata al fine di garantire la costante efficienza ed efficacia del sistema stesso, e, quindi, in conformità ai principi procedurali specifici di cui al relativo "Manuale".
- I documenti interni devono essere predisposti ed organizzati nel rispetto dei criteri di codifica e delle prescrizioni in materia di elaborazione, verifica, approvazione, emissione, distribuzione, revisione, annullamento ed archiviazione previsti nell'apposita procedura aziendale così come la gestione dei documenti di origine esterna.

Attuazione di adeguate attività di monitoraggio e sorveglianza del Sistema integrato

- Le attività di **monitoraggio** e **misurazione delle prestazioni** per l'analisi ed il miglioramento dei risultati sviluppate dalla Società sono finalizzate – e devono essere mantenute ed implementate – all'ottenimento delle necessarie informazioni nel tempo e a conoscere gli incrementi o decrementi di efficacia del Sistema di Gestione. Dette attività devono essere attuate mediante l'uso di indicatori di conformità legislativa, di reattività e capacità di adeguamento del Sistema di Gestione;
- Le attività di **sorveglianza** devono essere poste in essere mediante il sistema delle cc.dd. "non conformità" e delle azioni correttive/preventive, da un lato, e l'*audit* ambientale, dall'altro. In tale prospettiva, la direzione aziendale e i responsabili di funzione devono: i) garantire un idoneo sistema di condivisione delle modalità di segnalazione delle non conformità tra il personale; ii) agevolare la comunicazione tra i diversi livelli aziendali coinvolti mediante l'agevole compilazione dei moduli di non conformità; iii) incentivare la segnalazione delle non conformità; iv) far sì che il sistema disciplinare contempli sanzioni per la mancata segnalazione delle non conformità.

Attuazione di un periodico riesame del Sistema Integrato

- Il Sistema di Gestione deve essere sottoposto a **riesame**, con cadenza annuale, per valutare la sua conformità rispetto alla realtà aziendale, la sua concreta applicazione e la sua idoneità, adeguatezza ed efficacia ai fini del conseguimento degli obiettivi di politica in materia di tutela dell'ambiente.
- Devono essere adeguatamente definiti e disciplinati i ruoli, le responsabilità e le modalità di conduzione del procedimento di riesame. Nello svolgimento di tale ulteriore attività ispettiva deve essere verificato, in particolare: i) se la politica, gli obiettivi e i traguardi stabiliti sono commisurati ai rischi effettivi; ii) se il sistema è in grado di reagire ed adattarsi prontamente ai cambiamenti del contesto interno/esterno (nuove leggi, nuovi impianti, ecc.); iii) se i risultati delle prestazioni corrispondono a quanto pianificato e se tali risultati sono mantenuti nel tempo in modo sistematico ed affidabile.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

- Tale attività deve, altresì, essere condotta tenendo in debito conto: i) eventuali interventi legislativi; ii) rilevanti modifiche a prodotti/processi/tecnologie/sostanze; iii) cambiamenti organizzativi; iv) stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento;
- Sulla scorta di tale attività ispettiva, e tenendo sempre ben presente l'impegno al miglioramento e alla prevenzione, la Società deve determinare l'eventuale necessità di apportare variazioni alla politica, agli obiettivi o ai diversi elementi del Sistema di Gestione adottato.
- Le risultanze del riesame devono essere documentate in un apposito verbale nel quale dovrà riportare le indicazioni relative ai miglioramenti e alle modifiche da realizzare.
- I risultati del riesame devono essere comunicati a tutte le funzioni aziendali ed a tutto il personale, nonché dell'OdV.

Ciò precisato, si indicano qui di seguito i protocolli specifici che i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Ecologica S.p.A. ed alla funzione espletata, sono tenuti a rispettare in accordo con il Manuale, le procedure, le disposizioni, le istruzioni operative nonché tutti gli ulteriori documenti di riferimento dei ridetti sistemi di gestione.

10. GESTIONE RIFIUTI

10.1 CAMPO DI APPLICAZIONE


La presente procedura si applica a tutte le attività di gestione dei rifiuti facendo riferimento ai servizi di caratterizzazione, raggruppamento, movimentazione e deposito temporaneo all'interno dei siti aziendali e dei cantieri temporanei, oltre che alle attività di raccolta, trasporto (anche in outsourcing), lo smaltimento (comprese le attività di recupero) e l'intermediazione. Inoltre, sono contenute le prescrizioni di carattere amministrativo per la corretta gestione della documentazione richiesta dalla legislazione vigente, ovvero del registro di carico e scarico dei rifiuti, del formulario di identificazione, del Modello Unico di dichiarazione (MUD). L'intera gestione avviene sotto la supervisione del RSGI.

10.2 SIGLE E DEFINIZIONI

RA Responsabile Ufficio Ambiente

UA Addetto Ufficio Ambiente

RSGI Responsabile Sistema di Gestione Integrato

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

SGI Sistema di Gestione Integrato
 RTEC Responsabile Tecnico
 RAMM Responsabile Amministrazione
 RACQ Responsabile Acquisti
 RCOM Responsabile Commerciale
 RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
 CC Coordinatore di Commessa
 RC Responsabile Commessa
 RF Responsabile di Funzione
 CTB Coordinatore Trasporti e Bonifica

Codice EER: codice utilizzato per classificare un rifiuto sia pericoloso che non pericoloso all'interno dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER).


Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

Rifiuti urbani

- rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli del primo punto, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade; Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Rifiuti speciali

- rifiuti da attività agricole e agro-industriali; Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
- rifiuti da lavorazioni industriali; Rifiuti da lavorazioni artigianali;
- rifiuti da attività commerciali; Rifiuti da attività di servizio;

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

- rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie.

MUD: Modello Unico di Dichiarazione

FIR: Formulario Identificativo del rifiuto

Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti;

Trasportatore: Impresa che effettua il trasporto dei rifiuti

Gestore: Amministratore di un impianto di recupero o smaltimento rifiuti

Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;


Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

10.3 RESPONSABILITA'

RTEC: il Responsabile o Direttore Tecnico ha i compiti di gestire, nel contesto delle attività generali di coordinamento e controllo, le problematiche connesse all'ecologia ed alla salvaguardia dell'ambiente secondo le leggi, le norme e le procedure in vigore e di organizzare e conseguire gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e di costante rispetto delle normative ambientali. In particolare:

- Indirizzare la gestione delle risorse, comprese quelle umane, per perseguire efficacia ed efficienza nei programmi di tutela ambientale della società.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

- Gestire le problematiche ecologiche e di salvaguardia dell'ambiente secondo le leggi e le procedure vigenti.
- Organizzare e raggiungere gli obiettivi di tutela dell'ambiente e di conformità alle normative ambientali.
- Attuare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei limiti di emissioni, la depurazione dei reflui e la gestione ambientale.

Il Direttore Tecnico ha il potere di rappresentanza ed autonomia gestionale e decisionale, con il dovere di coordinarsi con la Società e il Delegato per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ha inoltre il compito di organizzare e formare il personale addetto all'impianto, garantendo la corretta applicazione delle norme ambientali e di sicurezza. Il Direttore Tecnico sarà coinvolto nella gestione degli impianti e nella realizzazione dei programmi di tutela ambientale, assicurandosi del rispetto delle norme autorizzative e delle prescrizioni.

Inoltre, il Direttore Tecnico dovrà interagire con Enti ed uffici aziendali specializzati e rappresentare la società in conferenze e rapporti con Soggetti ed Enti esterni. Sarà responsabile della corretta esecuzione dei compiti affidatigli e potrà adottare disposizioni patrimoniali per garantire la gestione ambientale.


RA: il Responsabile dell'Ufficio Ambiente ha la responsabilità del supporto tecnico alla gestione dei rifiuti; può svolgere attività di formazione del personale in materia di gestione dei rifiuti.

RSGI: Responsabile del Sistema di Gestione Integrato vigila che le attività vengano svolte secondo la normativa cogente e secondo quelle volontarie. Supporta RT e il RA per l'aggiornamento delle procedure e istruzioni operative per la gestione dei rifiuti.

Le funzioni responsabili delle attività di gestione dei rifiuti, in caso di affidamento di servizi all'esterno dovranno rivolgersi solo a fornitori qualificati come da procedura PRG 840 Gestione approvvigionamenti.

CC: il Coordinatore di Commessa sovrintende la corretta gestione dei rifiuti presso le aree di lavoro a livello operativo e amministrativo e in caso di attività presso sedi operative formalizzate dall'azienda può in prima persona compilare i documenti amministrativi (registro di carico e scarico, FIR ecc.).

RC: il Responsabile di Commessa, presente nelle commesse di lunga durata e logisticamente più complesse, controlla la corretta gestione dei rifiuti nelle aree di lavoro e nei cantieri e compila i documenti amministrativi (registro di carico e scarico, FIR ecc.).

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

UA: l'Addetto dell'Ufficio Ambiente supporta le funzioni nelle attività di gestione dei rifiuti; compila i documenti amministrativi (registro di carico e scarico, FIR ecc.) in caso di rifiuti prodotti da cantieri temporanei ed attività a spot; può svolgere attività di formazione del personale in materia di gestione dei rifiuti.

RF: il Responsabile di Funzione, controlla la corretta gestione dei rifiuti nelle sedi (sedi operative e unità locali) e compila i documenti amministrativi (registro di carico e scarico, FIR ecc.).

OP: Conferisce i rifiuti prodotti nei depositi temporanei dedicati.

10.4 AZIONI E METODI


La presente procedura contiene le prescrizioni di carattere tecnico e operativo per il deposito, la classificazione e la corretta movimentazione dei rifiuti in azienda. Inoltre, sono contenute le prescrizioni di carattere amministrativo per la corretta gestione della documentazione richiesta dalla legislazione vigente, ovvero del registro di carico e scarico dei rifiuti, del formulario di identificazione, del Modello Unico di dichiarazione (MUD). L'intera gestione avviene sotto la supervisione del RSGI.

10.5 CLASSIFICAZIONE

L'azienda è responsabile della classificazione dei rifiuti prodotti, finalizzata ad assegnare un codice EER ed eventuali caratteristiche di pericolo agli stessi. La classificazione dei rifiuti prodotti a valle della produzione, a seconda dell'origine e della pericolosità, ovvero l'assegnazione degli appropriati codici EER viene eseguita da RC e CC con il supporto di RA.

Al fine di classificare in modo inequivocabile il rifiuto, durante le fasi di progettazione dell'erogazione del servizio, con periodicità annuale o in caso di variazioni dei processi produttivi, RC con il supporto di RA raccoglie tutte le informazioni relative alle attività che hanno generato i rifiuti (processi produttivi, eventuali schede di sicurezza di sostanze pericolose etc.) e predispose la caratterizzazione dei rifiuti presso laboratori esterni accreditati e qualificati. Il codice EER è assegnato sulla base delle prescrizioni dettate dalla Decisione 2014/955/UE ed è confermato dal certificato di analisi del rifiuto che deve contenere tutti i dati necessari alla sua caratterizzazione:

- nome e codice EER;
- composizione tipica e origine;

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

- stato fisico e caratteristiche di pericolo (se necessarie);
- eventuali informazioni necessarie all'individuazione del corretto conferimento (smaltimento/ recupero).


L'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità viene, espletata principalmente mediante le opportune verifiche da effettuarsi secondo i criteri e sulla base dei valori limite specificati dall'allegato III alla direttiva 2008/98/CE, così come sostituito dall'allegato al regolamento 2014/1357/UE e dall'allegato al regolamento 2017/997/UE. Tuttavia, indicazioni utili per individuare i pericoli di un rifiuto derivanti da una sostanza o da una miscela pericolosa possono derivare dalle cosiddette "Frase di Rischio" attribuibili al rifiuto in base ai criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose alla normativa di cui sopra. Le "Frase di Rischio" indicano i pericoli che si corrono se il prodotto che le riporta viene utilizzato impropriamente. Le schede di dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) rappresentano il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele.

10.6 DEPOSITO TEMPORANEO

Durante le normali attività lavorative gli operatori hanno la responsabilità di raccogliere correttamente i rifiuti nelle aree appositamente predisposte presso le sedi o i cantieri sotto la supervisione di CC, RC e RF con il supporto di RA. CC nei cantieri e RF con il supporto di RA nelle sedi si accerta che il deposito temporaneo rispetti le prescrizioni di legge.

In particolare:

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta dell'Azienda:
 - a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - b) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- le aree di deposito devono essere tenute in condizioni di ordine e pulizia al fine di evitare possibili

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

sversamenti, in modo da mantenere adeguate condizioni igieniche e facilitare le operazioni di carico e scarico dei rifiuti;

- i rifiuti devono essere depositati in un'apposita area pavimentata e coperta;
- presso il luogo di deposito devono essere presenti adeguati sistemi di contenimento degli sversamenti, e devono essere presenti operatori correttamente istruiti che siano in grado di utilizzarli nel momento in cui si verifica l'emergenza, per ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare ogni conseguenza;
- i singoli depositi, e al loro interno i singoli contenitori (big bag, cisternette, scarrabili ecc.), sono identificati con apposita cartellonistica che identifica i rifiuti. Nel caso di rifiuti pericolosi deve essere presente nell'area di deposito temporaneo anche idonea cartellonistica recante le norme di manipolazione;
- i rifiuti liquidi devono essere raccolti in appositi contenitori stagni (fusti, cisternette, ecc.), dotati di vasca di contenimento di capacità pari al 30% del volume del contenitore stesso.

Qualora l'azienda dovesse effettuare attività durante le quali possono essere prodotti rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e s.m.i. (PCB, Diossine, ecc.), il RA prescriverà di organizzare un deposito dedicato, conformemente al suddetto regolamento.

Nel caso di rifiuti contenenti amianto il deposito temporaneo degli stessi dovrà essere separato dagli altri rifiuti ed avere i requisiti della norma di riferimento.


10.7 PRODUZIONE

DA SEDI E CANTIERI FISSI

Per le sedi aziendali e per i cantieri di durata superiore a sei mesi continuativi in cui vi sia produzione di rifiuti, si procede all'apertura di nuove unità locali nella visura camerale ed alla dotazione di registri C/S rifiuti prodotti dedicati.

Il RC, nota la durata delle attività, informa RA e RAMM della necessità di aprire l'unità locale e di predisporre la documentazione per la gestione dei rifiuti prodotti. Viene predisposta un'apposita area per il deposito temporaneo dei rifiuti debitamente segnalata.

L'identificazione dei rifiuti, l'assegnazione del codice EER, l'attribuzione delle classi pericolo, la verifica

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

del rispetto delle prescrizioni di legge per il deposito temporaneo e la compilazione del registro di carico e scarico competono ai RF per le sedi, e al CC o al RC (ove presente) per i cantieri, con il supporto dell'UA. In particolare, il responsabile incaricato deve:

1. Procedere alla classificazione del rifiuto provvedendo ove necessario alla caratterizzazione analitica avvalendosi di laboratori qualificati;
2. Entro 10 giorni dalla data di produzione del rifiuto, annotare l'operazione di Carico nel Registro C/S per la produzione dei rifiuti della relativa unità locale.


DA CANTIERI TEMPORANEI O ATTIVITÀ A SPOT

Nei cantieri di durata inferiore a sei mesi o per i servizi erogati in maniera discontinua e/o a spot in cui vi sia produzione di rifiuti, non si procede all'apertura di nuove unità locale, ma si fa riferimento alla sede legale. Il RC, nota l'attività da eseguire, informa UA che predispone la documentazione per la gestione dei rifiuti prodotti. Ove possibile, viene predisposta un'apposita area per il deposito temporaneo dei rifiuti debitamente segnalata; in alternativa si procede all'allontanamento dei rifiuti nell'immediato. In quest'ultimo caso RC deve informare UA 15 giorni prima dalla data di esecuzione delle attività, al fine di permettere la corretta programmazione ed organizzazione della gestione dei rifiuti prodotti. L'identificazione dei rifiuti, l'assegnazione del codice EER, l'attribuzione delle classi pericolo, la verifica del rispetto delle prescrizioni di legge per il deposito temporaneo e la compilazione del registro di carico e scarico sono effettuate dall'UA con il supporto del CC o del RC (ove presente). In particolare, il responsabile incaricato deve:

1. Procedere alla classificazione del rifiuto provvedendo ove necessario alla caratterizzazione analitica avvalendosi di laboratori qualificati;
2. Entro 10 giorni dalla data di produzione del rifiuto, annotare l'operazione di Carico nel Registro C/S per la produzione dei rifiuti della sede legale, specificando che trattasi di rifiuti prodotti FUORI UNITÀ LOCALE e indicando sul registro l'indirizzo di produzione e l'attività ("Cantieri temporanei" o "Manutenzione").

10.8 TRASPORTO

10.8.1 TRASPORTO CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI PRODOTTI

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

Nel caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente da Ecologica S.p.A., UA per le sedi e per i cantieri temporanei e le attività a spot, CC o RC (ove presente) per i cantieri di durata superiore a 6 mesi verifica lo stato dei depositi in modo da accertarne la corretta gestione e programma i ritiri dei rifiuti, quando necessario. In tal caso il responsabile individuato, contatta il destinatario tra i fornitori aziendali qualificati, verifica il contratto in essere e si coordina direttamente con il CTB per l'organizzazione dell'attività con mezzi e personale di Ecologica.

Il responsabile individuato prima dell'inizio del trasporto, deve:

a) Verificare che l'autorizzazione del destinatario sia idonea ed efficace, cioè:


- non sia scaduta (le delibere autorizzative riportano la scadenza; le comunicazioni in procedure semplificate hanno validità quinquennale e occorre quindi verificare la data di presentazione);
- comprenda i codici dei rifiuti che si vogliono conferire;
- comprenda l'attività di smaltimento/recupero da riportare sul FIR;
- che la ditta titolare dell'autorizzazione abbia prestato le dovute garanzie finanziarie a favore dell'Ente autorizzante (attestazione tramite lettera dell'Ente o direttamente dall'autorizzazione).

L'autista prende in consegna il rifiuto, accompagnato dalle 3 copie del FIR redatte dal produttore; le tre copie sono controfirmate dal destinatario all'arrivo all'impianto di destino finale e sono acquisite una dal destinatario stesso e due dal trasportatore (Ecologica). L'autista deve far pervenire all'Ufficio Ambiente le 2 copie del FIR controfirmate da destinatario entro 24 ore dalla fine del trasporto.

10.8.2 TRASPORTO DA TERZI DEI RIFIUTI PRODOTTI

Nel caso in cui il trasporto debba essere effettuato da ditta terza, il responsabile individuato contatterà il trasportatore tra i fornitori aziendali qualificati. UA per le sedi e per i cantieri temporanei e le attività a spot, CC o RC (ove presente) per i cantieri di durata superiore a 6 mesi, tramite sistema informatico verificherà le autorizzazioni del mezzo da utilizzare per il trasporto e le patenti degli autisti.

Il fornitore qualificato per il trasporto da svolgere sarà contattato dal RC e dovrà stipulare il contratto per il servizio.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

Il responsabile individuato prima dell'inizio del trasporto, deve:

a) Verificare che l'autorizzazione del destinatario sia idonea ed efficace, cioè:

- non sia scaduta (le delibere autorizzative riportano la scadenza; le comunicazioni in procedure semplificate hanno validità quinquennale e occorre quindi verificare la data di presentazione);
- comprenda i codici dei rifiuti che si vogliono conferire;
- comprenda l'attività di smaltimento/recupero da riportare sul FIR;
- che la ditta titolare dell'autorizzazione abbia prestato le dovute garanzie finanziarie a favore dell'Ente autorizzante (attestazione tramite lettera dell'Ente o direttamente dall'autorizzazione).

b) Verificare che l'iscrizione all'Albo Gestori ambientali del trasportatore sia efficace e idonea, ovvero:

- non sia scaduta;
- comprenda i codici dei rifiuti che si vogliono conferire;
- l'automezzo sia idoneo al trasporto di quei rifiuti (verificare sull'iscrizione o sulle integrazioni);
- che l'autista abbia la patente di guida e la patente ADR (se necessario) in corso di validità.


L'autista prende in consegna il rifiuto, accompagnato dalle 3 copie del FIR redatte dal produttore; le tre copie sono controfirmate dal destinatario all'arrivo all'impianto di destino finale e sono acquisite una dal destinatario stesso e due dal trasportatore, che ne trattiene una e provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento. UA verifica l'arrivo della quarta copia entro i tempi previsti e provvede a sollecitare il trasportatore qualora non dovesse riceverla. Superato il tempo previsto procede alla denuncia alle Autorità Competenti.

10.8.3. TRASPORTO CONTO TERZI

Il responsabile dell'erogazione del servizio di trasporto rifiuti organizza l'attività con mezzi e personale di Ecologica. Il responsabile dell'erogazione del servizio di trasporto rifiuti al fine di programmare correttamente le attività deve:

a) Verificare che l'iscrizione all'Albo Gestori ambientali della Ecologica sia efficace e idonea, ovvero:

- comprenda i codici dei rifiuti che si vogliono conferire;

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "T"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

- l'automezzo sia idoneo al trasporto di quei rifiuti (verificare sull'iscrizione o sulle integrazioni);
- che l'autista abbia la patente di guida e la patente ADR (se necessario) in corso di validità

L'autista prende in consegna il rifiuto, accompagnato dalle 3 copie del FIR redatte dal produttore; le tre copie sono controfirmate dal destinatario all'arrivo all'impianto di destino finale e sono acquisite una dal destinatario stesso e due dal trasportatore (Ecologica). L'autista deve far pervenire UA le 2 copie del FIR controfirmate da destinatario entro 24 ore dalla fine del trasporto. L'ufficio Ambiente predispone la restituzione delle IV copie dei FIR al produttore del rifiuto entro 3 mesi. Archivia copia del modulo di restituzione controfirmato dal produttore.

10.9 INTERMEDIAZIONE

L'Amministratore, o un suo delegato, provvede a far vidimare dei fogli del Registro di Carico e Scarico e dei Formulari di identificazione Rifiuti presso l'ufficio del Registro;

UA controlla la ricezione di una copia conforme alla quarta copia del FIR da parte del produttore e/o trasportatore;

UA annota sul Registro di Carico e Scarico per l'intermediazione, entro 10 giorni dalla data di movimentazione del rifiuto, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative seguendo le modalità previste dalla normativa nazionale, riportando gli stessi dati inseriti all'interno del FIR ed archivia il FIR.


RA denuncia entro la data prevista il MUD (Modello Unico Dichiarazione) per i rifiuti intermediati.

RA provvede a rinnovare le iscrizioni ordinarie all'Albo Gestori Ambientali secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente (Cat. 8 Albo Nazionale Gestori Ambientali).

11 MODALITÀ DI TENUTA DEI DOCUMENTI DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

11.1 REGISTRI C/S RIFIUTI

I Registri di Carico e Scarico sono composti da fogli numerati vidimati esclusivamente dalla C.C.I.A.A. di competenza. Il registro deve contenere informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti da utilizzare ai fini della comunicazione periodica agli enti preposti. Il registro può essere compilato su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso conformemente al modello istituito con D.M. 148/98 ed alle modalità in esso contenute, oltre che nel rispetto di quanto indicato dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

Prima del suo utilizzo il registro deve essere compilato nella pagina anagrafica con i dati relativi alla ditta (ragione sociale, indirizzo sede, Codice Fiscale ecc.), numero e vidimato presso la C.C.I.A.A. competente. Sul Registro di Carico e Scarico vanno annotate le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti nel sito; invece, non vanno annotati i rifiuti urbani (assimilati/assimilabili) affidati al Servizio Pubblico di raccolta.


In particolare, il registro deve contenere:

- tipo di movimento (carico/scarico);
- data dell'operazione;
- codice EER del rifiuto;
- descrizione del rifiuto (denominazione codificata e corrente);
- stato fisico (solido non pulverulento, liquido ecc.);
- eventuali classi di pericolo;
- quantità: il volume in metri cubi o il peso in chilogrammi o il volume in litri
- per lo scarico, n° di Formulario e data di sua compilazione, elenco delle relative operazioni di carico;
- per lo scarico, destinazione del rifiuto (codice dell'attività di recupero/smaltimento di cui agli allegati B e C della Parte IV del D.lgs. 152/2006, ad es. [x] Recupero cod. R13, [x] smaltimento cod. D15, D1 ecc.).

Nel caso in cui il conferimento del rifiuto dalla sede ad un destinatario sia gestito tramite un intermediario o commerciante, occorre indicare negli appositi spazi anche i seguenti dati relativi alla società commerciale o di intermediazione:

- denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- codice fiscale dell'impresa;
- sede dell'impresa;
- numero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Nello spazio riservato alle annotazioni possono essere indicati dati e informazioni varie, quali peso

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

verificato a destinazione se diverso da quello indicato in partenza, giustificazione sulle eventuali correzioni effettuate sulla riga, ecc.

Le annotazioni devono essere effettuate:

- Per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto, almeno 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- Per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'effettuazione del trasporto;
- Per i commercianti, gli intermediari ed i consorzi entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione effettiva
- Per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti


11.2 FIR

Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da un Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), conforme al modello istituito dal D.M. 145/98.

Prima del suo effettivo utilizzo, il bollettario dei formulari deve essere vidimato presso la C.C.I.A.A. o presso l'Ufficio del Registro e la fattura d'acquisto registrata sul registro IVA – acquisti; ne segue che su tutti i formulari devono essere presenti le timbrature degli uffici sopra citati.

Il FIR relativo ai rifiuti prodotti può essere emesso tanto dal produttore quanto dal trasportatore. In ogni caso, viene compilato in quattro copie (a ricalco), di cui tre vengono consegnate al trasportatore, mentre la copia riservata al produttore viene trattenuta dallo stesso, registrata ed archiviata.

L'acquisizione della quarta copia, timbrata e controfirmata dal destinatario, entro 3 mesi dal conferimento dei rifiuti, solleva il produttore da eventuali responsabilità per un non corretto conferimento del rifiuto, a patto che il conferimento sia stato fatto a soggetti autorizzati. Pertanto, nel caso in cui il formulario non venisse restituito entro il termine di 3 mesi, l'azienda provvede alla comunicazione alla Provincia di competenza, come disposto dalle norme vigenti.


 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

In caso di rifiuti conferiti a soggetti autorizzati alle operazioni di deposito preliminare l'Ufficio Ambiente richiede trasmissione dell'"Attestazione di avvenuto smaltimento" resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata, come previsto nel D. Lgs. 152/2006 all'art. Art. 188 comma 5 introdotto dal D. Lgs. 116/2020.

Il formulario costituisce un'integrazione al registro di carico/scarico e pertanto le sue copie (prima e quarta di ricevuta) devono essere conservate per almeno tre anni insieme ai registri, sotto la responsabilità del Rappresentante legale.

Sul FIR devono essere riportati, negli appositi spazi, i seguenti dati:

- data di emissione del FIR (può essere antecedente a quella di effettuazione del trasporto);
- numero progressivo di registrazione dell'operazione di scarico cui si riferisce il trasporto;
- Produttore/Detentore:
 - Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
 - Unità locale;
 - Codice fiscale dell'impresa.
- Destinatario (impresa che effettua le operazioni di smaltimento o recupero)
 - Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
 - Luogo di destinazione (la sede dell'impianto, non la sede legale se diversa);
 - Codice fiscale dell'impresa;
 - Numero di autorizzazione dell'impianto e data;
- Trasportatore del rifiuto
 - Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
 - Sede legale dell'impresa;
 - Codice fiscale dell'impresa;
 - Numero di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e relativa data;
- Caratteristiche del rifiuto
 - Descrizione del rifiuto, codificata e corrente;
 - Codice EER;
 - Stato fisico del rifiuto;


 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

- Eventuali caratteristiche di pericolosità del rifiuto (solo se si tratta di rifiuti pericolosi);
 - Numero colli/Contenitori (numero di cassoni o colli, se numerabili);
 - Indicazione del codice dell'attività di destinazione del rifiuto (recupero o smaltimento, es. R13, D15, ecc.);
- **Quantità**
 - Indicare sempre una quantità (in chilogrammi o litri), anche se stimata o solo presunta. Perciò, in caso di impossibilità di determinarla con esattezza, indicare quella presunta e barrare la casella "peso da verificarsi a destino";
 - Percorso, se diverso da quello più breve;
- **Firme e targhe**
 - Firma del produttore;
 - Firma del trasportatore, con indicazione di nome e cognome del conducente.
 - Le suddette firme costituiscono assunzione delle responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.
 - Targa di automezzo ed eventuale rimorchio;
 - Data e ora di inizio del trasporto.

11.3 MODALITÀ DI GESTIONE DI ERRORI DI COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI

I documenti di tracciabilità (Registro di Carico e Scarico e FIR) non dovrebbero mai essere oggetto di correzione. Tuttavia, alle registrazioni possono essere apportate correzioni e modifiche purché le annotazioni originali siano mantenute chiaramente leggibili; non è possibile quindi usare correttori e gomme per cancellare. I motivi delle correzioni devono essere riportati nello spazio per le annotazioni. Il Registro, integrato con i Formolari (FIR) relativi al trasporto dei rifiuti, deve essere tenuto presso lo stabilimento e ivi conservato per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione, a disposizione dell'Autorità di Controllo che ne faccia richiesta in qualunque momento, sotto la responsabilità del rappresentante legale. Prima della consegna del rifiuto al trasportatore, deve essere compilato il FIR. Entro dieci giorni dalla data di movimentazione si deve provvedere alla registrazione dello scarico sul registro annotando sulla prima copia FIR il corrispondente numero di operazione.

12 COMUNICAZIONE ANNUALE AL CATASTO DEI RIFIUTI

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

Ogni anno, entro il termine previsto dalla norma (solitamente il 30 aprile), deve essere compilata ed inoltrata telematicamente la comunicazione prevista dalla legge 70/94 (MUD).

Le istruzioni per la compilazione sono contenute nei moduli stessi o sui siti internet ufficiali.

La comunicazione è relativa alla quantità e qualità dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti e smaltiti, ritirati e recuperati nell'anno precedente a quello di presentazione. I dati necessari devono essere reperiti dai registri, formulari e documentazione aziendale inerente.

Il Responsabile Ambiente può avvalersi di consulenti per la compilazione del MUD

13. LE FUNZIONI ED I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le segnalazioni possono avvenire per iscritto e in forma non anonima, attraverso appositi canali di informazione riservati con le seguenti modalità:

- e-mail: odv@ecologicaspa.com
- lettera (anche anonima): all'indirizzo:

Ecologica Spa


Via per Statte 7050,

74123 Taranto TA

Alla c.a. del Presidente dell'Organismo di Vigilanza

- attraverso la piattaforma dedicata whistleblowing accessibile dal sito aziendale.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, oltre alle attività di verifica e controllo analiticamente specificate nella "Parte Generale" del Modello, lo stesso è tenuto ad effettuare periodicamente controlli a campione sui processi

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "I"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE: 63

sensibili nell'ambito delle aree potenzialmente a rischio, diretti a verificare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente parte speciale.

A tal fine, l'Amministratore, il Direttore Generale e il Capo dell'Unità Organizzativa sono tenuti ad una specifica reportistica all'OdV.

La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'OdV, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

- SCHEDE EVIDENZA ASSOCIATE

NUMERO SCHEDA EVIDENZA	PROCESSO SENSIBILE
20	Gestione Rifiuti e Manutenzioni